

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2023

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (23A04578)

(GU n.189 del 14-8-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute nel secondo semestre dell'anno 2022, da parte dell'unità di coordinamento del sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: A-PONASA; 2-fluoro-descloro-N-etilketamina; A-FUBIACA; CH-IACA; 4-HO-EPT; 4-AcO-EPT; 4F-MBZP; FUBIAT; CH-FUBBMPDORA; 4en-PDMB-4en-PINACA; MDMB-7Br-INACA e 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one, fluetizolam; desalchilgidazepam; N-etil zolpidem; identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel mese di settembre 2018 e nel periodo dicembre 2021- novembre 2022;

Considerato che le sostanze A-PONASA; A-FUBIACA; CH-IACA; CH-FUBBMPDORA e FUBIAT sono cannabinoidi sintetici, che si suppone agiscano come recettori agonistici dei cannabinoidi;

Considerato che la sostanza 2-fluoro-descloro-N-etilketamina è un'arilcicloesilammina strutturalmente correlata alla ketamina, che si suppone abbia effetti dissociativi, che le sostanze 4-HO-EPT; 4-AcO-EPT sono alchilammine indoliche che si suppone agiscano sul recettore della serotonina e producano effetti allucinogeni oltre che psichedelici e che la sostanza 4F-MBZP è derivato 4-fluoro della piperazina MBZP che si suppone possieda effetti stimolanti;

Considerato che le molecole citate 2-fluoro-descloro-N-etilketamina; 4-HO-EPT; 4-AcO-EPT e 4F-MBZP sono sostanze sintetiche che possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni a carico del sistema nervoso centrale;

Tenuto conto che le sostanze MDMB-7Br-INACA e 4en-PDMB-4en-PINACA identificate per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di sequestri segnalati, rispettivamente, in data 13 settembre 2022 e 26 ottobre 2022, risultano già sotto

controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, in quanto inserite nella tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominate specificamente;

Tenuto conto inoltre che la sostanza 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one, identificata per la prima volta in Europa, in particolare in Finlandia, nell'ambito di un sequestro segnalato in data 21 settembre 2022, risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze MDMA-7Br-INACA; 4en-PDMB-4enPINACA; 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one; per favorirne la pronta individuazione da parte delle forze dell'ordine;

Considerato che le sostanze fluetizolam e desalchilgidazepam appartengono alla classe delle benzodiazepine, che trovano generale collocazione nella tabella IV;

Considerato che la sostanza N-etil zolpidem, è una imidazol[1,2-a]piridina, con possibili effetti ipnotici e sedativi, i cui concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica risultano di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 14 luglio 2022, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2022, del 3 ottobre 2022, del 22 novembre 2022, del 17 gennaio 2023, integrato con successiva nota del 5 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: A-PONASA; 2-fluoro-descloro-N-etilketamina; A-FUBIACA; CH-IACA; 4-HO-EPT; 4-AcO-EPT; 4F-MBZP; FUBIAT; CH-FUBBMPDORA; e della specifica indicazione delle sostanze: MDMA-7Br-INACA; 4en-PDMB-4enPINACA; 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one e all'inserimento nella tabella IV del testo unico delle sostanze: fluetizolam; desalchilgidazepam; N-etil zolpidem;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 12 aprile 2023 e confermato con nota del 17 luglio 2023 - in accordo con il riferimento diretto ai criteri di cui all'art. 14 del testo unico contenuto nella citata nota integrativa dell'Istituto superiore di sanità - favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: A-PONASA; 2-fluoro-descloro-N-etilketamina; A-FUBIACA; CH-IACA; 4-HO-EPT; 4-AcO-EPT; 4F-MBZP; FUBIAT; CH-FUBBMPDORA; e della specifica indicazione delle sostanze: MDMA-7Br-INACA; 4en-PDMB-4enPINACA; 2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one e all'inserimento nella Tabella IV del testo unico delle sostanze: fluetizolam; desalchilgidazepam; N-etil zolpidem;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one (denominazione

comune);
2-(4-metilpiperazin-1-il)-1-fenilpropan-1-one (denominazione chimica);

2-fluoro-descloro-N-etilketamina (denominazione comune);
2-(etilammino)-2-(2-fluorofenil)cicloesano (denominazione chimica);

2-fluoro-descloro-N-etilketamina (altra denominazione);
2-fluoro-descloro-N etilnorketamina (altra denominazione);
2F-O-PCE (altra denominazione);
2-fluoro-2-osso-PCE (altra denominazione);
2-fluoro-2-osso PCE (altra denominazione);

4-AcO-EPT (denominazione comune);
[3-[2-[etil(propil)ammino]etil]-1H-indol-4-il] acetato (denominazione chimica);
4-acetossi-etilpropiltriptamina (altra denominazione);
4-acetossi EPT (altra denominazione);
4-acetossi-N-etil-N-propiltriptamina (altra denominazione);

4en-PDMB-4en-PINACA (denominazione comune);
Pent-4-en-1-il 3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide)-butanoato (denominazione chimica);
Pent-4-enil
3,3-dimetil-2-[(1-pent-4-enilindazol-3-carbonil)ammino]butanoato (altra denominazione);

4F-MBZP (denominazione comune);
1-[(4-fluorofenil)metil]-4-metilpiperazina (denominazione chimica);
4-Fluoro-MBZP (altra denominazione);
4-fluorometilbenzilpiperazina (altra denominazione);

4-HO-EPT (denominazione comune);
4-idrossi-N-etil-N-propiltriptamina (denominazione chimica);
3-(2-(etil(propil)ammino)etil)-1H-indol-4-olo (altra denominazione);
4-idrossi-etil-propil-triptamina (altra denominazione);

A-FUBIACA (denominazione comune);
N-(1-adamantil)-2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]acetammide (denominazione chimica);
N-(3s,5s)-adamantan-1-il)-2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetammide (altra denominazione);
adamantil-FUBIACA (altra denominazione);
A-FUBIATA (altra denominazione);
AFUBIATA (altra denominazione);
adamantil-FUBIATA (altra denominazione);
adamantil-FUBITA (altra denominazione);

A-PONASA (denominazione comune);
N-adamantil-4-(pentilossi)naftalene-1-sulfonammide (denominazione chimica);
N-(adamantan-1-il)-4-(pentilossi)naftalene-1-sulfonammide (altra denominazione);
N-(1-adamantil)-4-pentossi-naftalene-1-sulfonammide (altra denominazione);

CH-FUBBMPDORA (denominazione comune);
N-«5-bromo-1-[(4-fluorofenil)metil]-4-metil-2-osso-1,2-diidropiridin-3-il»cicloesancarbossammide (denominazione chimica);

N-[5-bromo-1-[(4-fluorofenil)metil]-4-metil-2-osso-3-piridil]cicloesancarbossammide (altra denominazione);

CH-IACA (denominazione comune);

N-cicloesil-2-(1H-indol-3-il)acetammide (denominazione chimica);

N-cicloesil-1H-indol-3-acetammide (altra denominazione);

CH-IATA (altra denominazione);

FUBIAT (denominazione comune);

Acido 1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indol-3-acetico (denominazione chimica);

Acido 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-il)acetico (altra denominazione);

Acido 2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]acetico (altra denominazione);

Acido 2-[1-[(4-fluorofenil)metil]indol-3-il]etanoico (altra denominazione);

MDMB-7Br-INACA (denominazione comune);

Metil 2-(7-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);

Metil

2-[(7-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetil-butanoato (altra denominazione);

MDMB-7-bromo-INACA (altra denominazione);

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

desalchilgidazepam (denominazione comune);

7-bromo-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica);

desalkylgidazepam (altra denominazione);

bromonordiazepam (altra denominazione);

7-BPDBD (altra denominazione);

BD 3 (altra denominazione);

7-PDBDB (altra denominazione);

fluetizolam (denominazione comune);

2-etil-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina (denominazione chimica);

2'-fluorodescloroetizolam (altra denominazione);

N-etil zolpidem (denominazione comune);

N-etil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]acetammide (denominazione chimica);

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2023

Il Ministro: Schillaci